



Regolamento Consulta Cittadina dei Diversamente Abili

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 162/06

INDICE

<i>Art. 1</i> - ISTITUZIONE	pag. 3
<i>Art. 2</i> - COMPOSIZIONE.....	pag. 3
<i>Art. 3</i> - SEDE.....	pag. 3
<i>Art. 4</i> - OBIETTIVI.....	pag. 3
<i>Art. 5</i> - COMPITI DELLA CONSULTA.....	pag. 4
<i>Art. 6</i> - RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.....	pag. 4
<i>Art. 7</i> - SOSTITUZIONI	pag. 5
<i>Art. 8</i> - ASSEMBLEA: COMPETENZE, CONVOCAZIONE E DECISIONI	pag. 5
<i>Art. 9</i> - PRESIDENTE.....	pag. 5
<i>Art. 10</i> - UFFICIO DI PRESIDENZA E COMMISSIONI.....	pag. 6
<i>Art. 11</i> - COMPITI DELLE COMMISSIONI.....	pag. 6
<i>Art. 12</i> - RINVIO.....	pag. 6

Art. 1

ISTITUZIONE

1, La Consulta Cittadina dell'handicap, istituita dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 206 del 22.7.1996, è un organo di partecipazione, consultazione, informazione, proposizione sulle attività e sui programmi riguardanti i soggetti con disabilità fisica e psichica e menomazione motorie e sensoriali della Città di Bari.

Art. 2

COMPOSIZIONE

1. Fanno parte della Consulta:

- a) l'Assessore alle Politiche Sociali, Solidarietà, Salute, Servizi alla Persona e Famiglia;
- b) il Presidente della V Commissione Consiliare "Politiche Sociali", il Presidente della VII Commissione Consiliare "Scuola" e n 2 Consiglieri (uno della maggioranza ed uno della minoranza) nominati dal Consiglio Comunale;
- c) un rappresentante per ogni organizzazione che tutela i diritti dei disabili, operante o avente sede nel Comune di Bari, regolarmente iscritta nell' Albo comunale degli organismi no profit.

2. Possono, in ogni caso, partecipare alle riunioni della Consulta, ma senza diritto di voto, tutti i Cittadini residenti nel Comune, sensibili alle problematiche dei disabili.

Art. 3

SEDE

1. La Consulta si riunisce presso la III Circoscrizione Picone - Poggiofranco, ove ha attualmente sede legale ed operativa.

Art. 4

OBIETTIVI

1. Scopi principali della Consulta sono:

- a) promuovere tutte quelle iniziative volte alla rimozione delle "barriere" che limitano o impediscono il conseguimento dei diritti e delle pari opportunità;
- b) promuovere la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale degli interventi nel settore dell'handicap;
- c) contribuire alla realizzazione di un ambiente (inteso nella sua accezione più ampia: edifici,

spazi architettonici ed urbanistici, mezzi di trasporto pubblico, scuola, ambiente lavorativo, luogo abitativo, luoghi pubblici e privati di interazione sociale e ricreativa, ecc.) che garantisca ad ognuno l'esercizio autonomo di ogni attività indipendentemente dall'età, dalle caratteristiche psicofisiche e sensoriali;

d) favorire il conseguimento dell'autonomia personale dei soggetti disabili;

e) promuovere l'integrazione dei soggetti con disabilità fisiche e psichiche con le realtà che si indicano con il termine complessivo di ambiente di vita: abitazione, scuola, luogo di lavoro, spazi architettonici ed urbanistici, luoghi ed edifici adibiti ad attività culturali, ricreative, ludiche e socializzanti, ecc.;

f) favorire ogni tipo di iniziativa finalizzata al conseguimento, da parte delle persone con handicap, di pari opportunità rispetto ai cosiddetti normodotati;

g) favorire la coerenza tra la "domanda" (i bisogni presenti sul territorio) e la "risposta" più capillare possibile (l'allestimento dei servizi);

h) favorire l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari in relazione alla pluralità dei bisogni presenti sul territorio.

Art. 5

COMPITI DELLA CONSULTA

1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'art. 4 la Consulta esprime:

a) pareri preventivi, a richiesta o di propria iniziativa, su atti comunali;

b) proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;

c) proposte per l'istituzione, gestione e fruizione di servizi e beni comunali.

2. La Consulta, inoltre, svolge attività cognitoria sugli atti dell'Amministrazione Comunale concernenti la disabilità.

Art. 6

RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT

1. Le Organizzazioni in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 2, partecipano ai lavori della Consulta con un proprio rappresentante a ciò designato.

2. Il nominativo è comunicato con lettera al Presidente della Consulta

3. I rappresentanti restano in carica per tre anni.

4. Alla scadenza dei relativi mandati, le riconferme e i rinnovi vengono formalizzati dalle suddette Organizzazioni con comunicazioni al Presidente della Consulta almeno sessanta giorni prima della scadenza.

5. Decorsi i predetti termini, senza che sia pervenuta alcuna segnalazione formale dei nominativi, si considerano confermati nell'incarico per ulteriori tre anni i rappresentanti decaduti.

Art. 7

SOSTITUZIONI

1. Le sostituzioni prima della scadenza dei mandati avvengono con comunicazione ufficiale, fatta dalle Organizzazioni interessate ai medesimi soggetti citati nell'articolo precedente, ed i rappresentanti designati durano fino alla scadenza prevista per i membri sostituiti.

Art. 8

ASSEMBLEA: COMPETENZE, CONVOCAZIONE E DECISIONI

1.L'Assemblea della Consulta:

- a) determina le linee di azione della Consulta;
 - b) nell'ambito degli obiettivi della Consulta assume ogni iniziativa per la loro realizzazione;
 - c) elegge il Presidente ed i componenti l'Ufficio di Presidenza;
 - d) costituisce le Commissioni di lavoro e nomina i componenti ed i coordinatori;
 - e) verifica e approva i lavori delle Commissioni;
 - f) delibera su ogni problematica emergente durante l'attività della Consulta la cui soluzione non compete ad altri organi.
 - g) delibera in merito ad ogni eventuale proposta di trasferimento della sede legale.
2. L'Assemblea della Consulta è convocata dal Presidente con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno che deve essere comunicato ai componenti otto giorni prima della seduta.
3. La convocazione inoltre può derivare da richiesta dell'Ufficio di Presidenza, o su sollecitazione di almeno 1/3 dei membri della Consulta.
4. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Art. 9

PRESIDENTE

1. Il Presidente della Consulta è eletto tra i rappresentanti delle Organizzazioni.
2. È compito del Presidente convocare e presiedere la Consulta e l'Ufficio di Presidenza.

Art. 10

UFFICIO DI PRESIDENZA E COMMISSIONI

1. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nelle funzioni di direzione della Consulta.
2. Coordina, inoltre, attraverso i propri membri le Commissioni di lavoro.
3. L'Ufficio di Presidenza è composto oltre che dal Presidente, da un Vicepresidente scelto tra i rappresentanti del Consiglio Comunale e da tre componenti della Consulta.
4. Dell'Ufficio di Presidenza fanno altresì parte i membri della Consulta, dalla stessa eletti a presiedere e coordinare le commissioni di lavoro, costituite antecedentemente o contestualmente alla elezione dei componenti l'Ufficio di Presidenza.
5. Ciascun responsabile della Commissione riferisce dei risultati dei lavori all'Ufficio di Presidenza. il quale, se ne ravvisa la necessità, può invitare le Commissioni ad effettuare ulteriori approfondimenti sulle materie già esaminate.
6. I membri dell'Ufficio di Presidenza durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
7. La Ripartizione Solidarietà Sociale, provvisoriamente, allestirà e metterà a disposizione dell'Ufficio di Presidenza un apposito spazio al secondo piano degli uffici di Largo Fraccacreta 1, fornendo i necessari strumenti tecnico-amministrativi (scrivania, telefono, e-mail, ecc.).

Art. 11

COMPITI DELLE COMMISSIONI

1. La Consulta opera ordinariamente con il metodo del lavoro per commissioni, costituite secondo esigenze individuate dalla Consulta stessa.
2. I membri possono partecipare a più Commissioni di lavoro.
3. Ai lavori della Consulta e delle Commissioni possono essere invitati a partecipare senza compenso da parte dell'Ufficio di Presidenza, esperti nelle materie trattate.
4. Le Commissioni sono presiedute e coordinate da componenti designati dall'assemblea Tali membri possono presiedere anche più di una commissione di lavoro per decisione della Assemblea.
5. Spetta alla assemblea verificare ed approvare i risultati dei lavori delle Commissioni.
6. Il Presidente pone in votazione il provvedimento che con voti resi per alzata di mano viene approvato a maggioranza dei componenti della Commissione.

Art. 12

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti norme legislative, regolamentari e statutarie, in quanto applicabili.